**CRITERI GENERALI DI ISCRIZIONE A.S. 2025-2026**

**Criteri per la Scuola dell'infanzia:**

Per l'ammissione alla scuola dell'infanzia è necessario che sia presentata domanda dai genitori o da chi ne fa le veci, nei termini e nelle modalità previste dalla normativa vigente.

- Possono essere ammessi alla scuola gli alunni che abbiano compiuto o compiono il terzo anno di età entro il trentuno dicembre dell'anno cui si riferisce l'iscrizione.
- Possono, altresì, presentare domanda di ammissione genitori dei bambini che compiono il terzo anno di età entro il trenta aprile dell'anno successivo, fatte salve eventuali modifiche normate a livello nazionale. Tali bambini potranno essere ammessi alla frequenza, solo in presenza di posti disponibili.

In caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, si applicano, nell'ordine, i seguenti criteri di precedenza:

a- riconferma dell'iscrizione per gli alunni che hanno frequentato la stessa scuola nell' anno precedente;
b- precedenza assoluta per l'alunno di cinque anni trasferito nell' Istituto;
c- residenza nel Comune o in un Comune limitrofo privo di servizio di scuola dell'infanzia statale o non statale;
d- presenza di particolari situazioni documentate che dimostrino una maggiore necessità di scolarizzazione per i seguenti motivi:
   - mancanza di entrambi i genitori o di uno di essi;
   - presenza in famiglia di altri figli di età inferiore o di persone anziane comunque bisognose di assistenza;
   -disagiate condizioni della famiglia;
   -a parità di condizioni saranno preferiti i bambini di età maggiore.

La mancata regolarizzazione della situazione vaccinale comporta la decadenza dell'iscrizione e frequenza nella scuola dell'infanzia (art.3, comma 3 del D.L. 73/2017).

**Criteri per la Scuola primaria:**

1. Alunni che provengono dalla Scuola dell'Infanzia dell'Istituto Comprensivo;
2. Alunni che hanno fratelli e/o sorelle già iscritti/e frequentanti, per l'anno scolastico di riferimento, l'Istituto comprensivo:
   a. Alunni che hanno fratelli e/o sorelle frequentanti lo stesso plesso nell'anno scolastico a cui si riferiscono le iscrizioni;
   b. Alunni che hanno fratelli e/o sorelle frequentanti un plesso dell'Istituto nell'anno scolastico a cui si riferiscono le iscrizioni.
3. Vicinorietà della residenza dell'alunno alla scuola.
4. Alunni i cui genitori presentano particolari e documentati impegni lavorativi.
5. Alunni anticipatari.

**Criteri per la Scuola secondaria di I grado**:

- L' assegnazione ai diversi Plessi terrà sempre conto del criterio di *viciniorità* di residenza al Plesso, secondo gli indirizzi di residenza che perverranno agli Uffici di Segreteria, pertanto, laddove vi fossero modifiche negli indirizzi di residenza durante il corso dell'ultimo anno della scuola primaria, tale variazione dovrà essere prontamente documentata e comunicata.

- Qualora il numero degli iscritti dovesse risultare superiore o inferiore al numero degli alunni previsti dalla normativa per la formazione delle classi prime dello stesso plesso, si procederà a una valutazione più prossima al rispetto del criterio di viciniorità;

- Hanno diritto ad essere inseriti nella stessa sezione gli alunni che hanno *fratelli e/o sorelle* che frequentano lo stesso corso, eccetto gli alunni ad indirizzo musicale;

- Eventuali richieste motivate e documentate per una preferenza di plesso potranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico e inoltrate in Segreteria. Non potranno essere accolte dal Dirigente scolastico preferenze di sezioni.

La commissione preposta alla costituzione delle classi prime dovrà seguire il fondante principio della formazione di gruppi *classi il più possibile omogenea tra loro ed eterogenea al loro interno*. Bisognerà, sempre nel rispetto dell'equità nella distribuzione degli alunni e nel rispetto delle basilari norme di sicurezza, considerare anche i seguenti criteri:

- Equa distribuzione degli alunni con BES;
- Equa distribuzione degli alunni anche in base ai livelli cognitivi e comportamentali, seguendo le informazioni provenienti dagli insegnanti della scuola primaria.
- Equa distribuzione, dove possibile, del numero di maschi e di femmine presenti in una stessa classe.
- Capienza delle aule, rispettando comunque il numero massimo di alunni per classe, che non deve essere più di 27 alunni (DI n. 83/2024 MIM-MEF), 20 alunni nel caso di classi che accolgono alunni con disabilità come normato nel Dpr. 81 del 20/03/2009.

Saranno tenute in considerazione eventuali richieste solo di reciprocità provenienti dalle famiglie, nella convinzione che inserire in una stessa sezione gruppi numerosi di alunni provenienti da una stessa classe della scuola primaria contrasterebbe con il principio di un'equa distribuzione degli alunni tra le classi e che questo possa essere controproducente nel processo di apprendimento degli alunni stessi e quindi ai fini del loro successo formativo.